

Convenzione ex art. 56 del Codice del Terzo settore (D. Lgs. 117/2017)

Con la presente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge,

TRA

Il Comune di Vicenza, nella persona del dott. Matteo Maroni, Direttore del Servizio Istruzione, in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale che legalmente rappresenta, giusto Decreto Sindacale PGN 0217522 del 29/12/2023 e di seguito indicata come "Comune",

E

l'Associazione di promozione sociale senza scopo di lucro denominata SENIOR VENETO APS di seguito indicata come "Associazione", con sede in Vicenza in Via C. Colombo, codice fiscale e partita IVA n. 92276080287, iscritta al Registro della Regione Veneto delle Associazioni di Promozione Sociale con il codice n. PS/PD0520, nella persona del legale rappresentate Signor Vincenzo Gigli, nato a Galatone (Le) il 20.06.1957, c.f. GGLVCN57H20D863J il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione.

Richiamati:

- il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, "Codice del Terzo settore";
- il Codice Civile; - gli articoli I, comma 1-bis e 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e smi;

Premesso che:

- il principio di sussidiarietà orizzontale prevede che le amministrazioni locali possano avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- tale principio è sancito dall'art. 118, comma 4 della Costituzione, dall'art. 4, comma 3, lettera a) della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dall'articolo 3, comma 5 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che "i Comuni e le Province svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali";
- il "Codice del Terzo Settore" approvato con D. Lgs. n. 117/2017, riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono, quali espressioni di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce il "rapporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del D. Lgs. 117/2017);
- il Codice del Terzo Settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie

U
Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0002606/2024 del 08/01/2024
Firmatario: MATTEO MARONI

capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del D. Lgs. 117/2017);

- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

Premesso, altresì, che:

- l'articolo 56 del Codice del Terzo Settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";
- l'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 prevede che gli enti del Terzo Settore esercitino in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale;
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, in base all'art. 56 del D. Lgs. 117/2017 rubricato "Convenzioni" sono:
 - a) l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dall'operatività di tale registro. Durante il periodo transitorio vige l'articolo 101, commi 2 e 3 del DL Lgs. 117/2017);
 - b) il possesso di requisiti di moralità professionale;
 - c) il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56, commi 1 e 3 del D. Lgs. 117/2017);

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 3084 del 29/12/2023 con la quale veniva individuata l'associazione denominata SENIOR VENETO APS, con sede in Vicenza in Via C. Colombo 7, codice fiscale e partita IVA n. 9227608028, quale soggetto con cui stipulare una convenzione finalizzata al trasporto scolastico di un minore disabile.

Tutto quanto richiamato e premesso;

Il Comune e l'Associazione convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Richiami e premesse

La premessa e gli atti ivi richiamati, formano parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata.

Articolo 2 - Finalità

L'Amministrazione comunale, con il servizio di trasporto alunni disabili a cura dell'Associazione Senior Veneto APS intende garantire il diritto dei minori con handicap a frequentare la scuola dell'obbligo, come previsto dalla vigente normativa.

Articolo 3 - Oggetto

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, di cui all'articolo 56 del Codice del Terzo Settore il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione per il trasporto da casa a scuola e ritorno di un minore disabile, mettendo a disposizione un mezzo dedicato con autista/accompagnatore.

Art. 4 - Caratteristiche e modalità di svolgimento del servizio

Il servizio si caratterizza per la particolarità dell'utente a cui è rivolto e che richiede, da parte dell'autista/accompagnatore, la capacità di relazionarsi in modo positivo sia con il minore che con gli adulti che lo accompagnano, mantenendo un comportamento rispettoso, tollerante e adeguato al ruolo e ai compiti da svolgere.

L'attività deve essere svolta in tutti i giorni di apertura della scuola frequentata dal minore (di regola dal lunedì al venerdì), secondo il calendario scolastico regionale emanato annualmente, salvo casi di chiusura della scuola per motivazioni diverse, comunicati di volta in volta. Il volontario dovrà recarsi presso l'abitazione del minore, accompagnarlo in prossimità della scuola dove l'accompagnatore o l'assistente dedicata provvederanno a farla entrare in classe. Al termine delle lezioni il volontario provvederà al ritorno del alunno alla propria abitazione. Gli orari di svolgimento del servizio sono in funzione degli orari di entrata e uscita quotidiana della stessa, definiti dall'istituto secondo la propria programmazione dell'attività didattica. Il calendario con gli orari di servizio sono comunicati all'Ufficio Interventi Educativi all'aggiudicatario all'avvio del servizio, che dovrà essere garantito anche nei casi di variazioni di orario di ingresso/uscita comunicati preventivamente dalla scuola o dalla famiglia.

Art. 5 – Compiti dell'Associazione

L'Associazione si impegna a:

- selezionare il/i volontari prevedendo che, per facilitare il rapporto con la famiglia e il minore, l'assegnazione dovrà rimanere fissa per tutto l'anno scolastico, salvo esigenze di carattere eccezionale;
- stipulare idonea polizza assicurativa contro i rischi per responsabilità civile per eventuali danni cagionati a terzi o infortuni connessi allo svolgimento dell'attività assegnata e a fornire copia della polizza prima dell'avvio dell'attività;
- fornire all'autista del mezzo la dotazione necessaria allo svolgimento del servizio;
- assicurare che il servizio sia quotidianamente garantito in tutte le fasce orarie previste e, qualora ciò non risultasse possibile, darne immediata comunicazione all'Ufficio Interventi Educativi;

- inviare all'ufficio Istruzione, il mese di luglio successivo alla conclusione dell'anno scolastico, una relazione illustrativa del servizio svolto, evidenziando in particolare, qualora vi siano state, le criticità emerse e le conseguenti azioni di miglioramento possibili;
- applicare e far osservare ai volontari tutte le disposizioni normative e le misure dovessero insorgere per il contenimento di una eventuale nuova emergenza epidemiologica, fornendo eventualmente i dispositivi di protezione individuale necessari al riguardo;
- indicare all'Ufficio Interventi Educativi il nome e i recapiti del proprio referente per la gestione di ogni rapporto con l'Amministrazione inerente il progetto. Resta inteso che l'Amministrazione comunale è esente da ogni responsabilità per fatti od omissioni commessi dai volontari incaricati dall'Associazione che si assumerà ogni onere e responsabilità per il comportamento e l'operato degli stessi.

Art. 6 – Compiti del Comune e rimborsi delle spese

Il Comune si impegna a:

- provvedere, all'avvio del servizio e a cura all'Ufficio Interventi Educativi, a fornire il calendario di funzionamento della scuola frequentata dal disabile e gli orari di entrata e uscita, nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione nei giorni e orari del servizio, preventivamente comunicati dalle scuole;
- provvedere al rimborso mensile delle spese effettivamente sostenute e documentate (art 56, comma 2 del D. Lgs 117/2017), riconducibili esclusivamente al servizio affidato con la presente convenzione, a seguito di presentazione della rendicontazione. Il rimborso massimo omnicomprensivo per ogni giornata è pari ad euro 59,50 [KM 34 A/R per € 1,75/km], per un totale preventivato fino al termine dell'anno scolastico di euro 6.842,50 [CIG Z5C3E03B4E].

Art. 7 - Durata della convenzione e possibilità di revoca

La convenzione avrà la durata sei mesi, precisamente da 08/01/2024 al 30/06/2024 e potrà essere revocata in caso di mancata osservanza degli obblighi ivi contenuti. In particolare, il Comune si riserva la facoltà di eseguire controlli sull'attività svolta dall'Associazione in riferimento alla convenzione stipulata. In caso di verifica negativa e/o di gravi inadempienze, il Comune inoltrerà contestazione scritta all'Associazione, riservando il termine di 10 giorni per le controdeduzioni. In caso di mancata risposta alla contestazione o di reiterate violazioni degli obblighi da parte dell'Associazione, il Comune procederà alla revoca della convenzione con preavviso di quindici giorni, fatto salvo il risarcimento dei danni eventuali. La revoca è prevista, inoltre, a seguito di interruzione del servizio senza preventivo avviso o motivata giustificazione, per due volte nell'anno scolastico.

Art. 8 - Risoluzione

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente convenzione per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione. Inoltre, il Comune può risolvere la convenzione nei seguenti altri casi:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune. La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune;
- qualora la minore non necessitasse più del servizio.

Articolo 9 - Controversie

I rapporti tra Comune e Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del CC), buona fede (artt. 1337 e 1366 del CC). In caso di controversia tra le parti circa l'applicazione della presente convenzione viene innanzitutto esperito tra le stesse un tentativo di amichevole conciliazione. Per qualsiasi contestazione che non possa essere definita in via bonaria, sarà competente il Foro di Vicenza.

Art. 10 - Rinvio

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune e Associazione rinviano al Codice Civile e alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di integrare o rettificare la presente.

Articolo 11 - Rispetto del Codice di comportamento 1.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*" e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Vicenza, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28/01/2014, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link: <http://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf> e <http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf>.

Articolo 12 - Dichiarazione di assenza conflitto di interessi

Il presente atto viene sottoscritto in assenza di conflitto di interessi di cui al combinato disposto degli articoli 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013.

Articolo 13 - Pantouflage

Con il presente atto l'Associazione dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune di Vicenza nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'Associazione per conto del Comune medesimo negli ultimi tre anni di servizio.

Articolo 14 - Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, per l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 15/2005 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa) nel rispetto della normativa vigente. I dati raccolti saranno trattati in conformità al Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie di dati personali. L'informativa generale privacy è pubblicata al link <https://www.comune.vicenza.it/utilita/privacycontraente.php> del sito istituzionale del Comune di Vicenza.

Articolo 15 - Spese contrattuali

Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente sono a carico dell'Associazione. La presente convenzione è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro in virtù del disposto dell'art. 82, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e dell'art 8, comma I della Legge 266/91.

Il Comune e l'Associazione hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà, approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

La presente scrittura è composta da n. 3 fogli.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Vicenza, data della firma digitale

Per il Comune di Vicenza

Per l'Associazione SENIOR VENETO APS

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE

IL PRESIDENTE

Matteo Maroni

Vincenzo Gigli

documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)